

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G03463 del 20/03/2017

Proposta n. 4308 del 09/03/2017

Oggetto:

Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A., consistente nella rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti e dei quantitativi di rifiuti in entrata, lasciando inalterati i quantitativi totali di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Oggetto: Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A., consistente nella rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti e dei quantitativi di rifiuti in entrata, lasciando inalterati i quantitativi totali di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Gestore:	TRASH S.r.l.
P.IVA e C.F.:	05818421009
Sede Legale e Amministrativa:	via Licenza n.9 – 00156 Roma (RM)
Sede Operativa :	via Casale Cavallari n. 45 – 00156 Roma (RM)
Durata:	12 (dodici) anni a partire dal 07.07.2015

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e ss.mm.ii., come modificato con il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Risorse Idriche e difesa del suolo" all'Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale—Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale "Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti" attraverso la istituzione dell'Area "Ciclo

integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, c. 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che la Società TRASH S.r.l. (di seguito Società), P.IVA/C.F. 05818421009, con sede legale in via Licenza, 9 - ROMA e sede operativa in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - gestisce un’installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015 e di successiva per modifica non sostanziale, n. G00835 dell’08.02.2016;

VISTA la nota del 24.02.2017, acquisita al protocollo regionale al n. 99920/24/01 del 27.02.2017, con la quale la Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale alla D.D. autorizzativa n. G08412 del 07.07.2015, consistente nella rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti e nella rimodulazione dei quantitativi di rifiuti in entrata, lasciando inalterati i quantitativi totali di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati;

PRESO ATTO che alla nota di cui al punto precedente, insieme ad una planimetria aggiornata dell'installazione, è stata allegata una relazione tecnica a firma dell'ing. Giuseppe Cherubini, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n. 11518, il quale, nelle conclusioni della relazione tecnica stessa, attesta che le modifiche proposte non ricadono tra le fattispecie di variante sostanziale per le seguenti motivazioni:

- riguardano solo spostamenti e modifiche alle aree di deposito;
- non variano le operazioni di gestione svolte;
- non variano le sostanze e gli oggetti (ex MPS) prodotti;
- non varia la struttura edilizia dell'impianto;
- non sono richieste modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- non comportano variazioni alle emissioni in atmosfera o allo scarico delle acque, in quanto la richiesta non riguarda modifiche ai macchinari, ai sistemi di abbattimento o ai sistemi di raccolta e depurazione delle acque;
- la quantità annuale gestibile di rifiuti presso l'impianto rimarrà immutata in 165.000 ton/anno, di cui 25.500 ton di pericolosi e 139.500 ton non pericolosi;
- la capacità di stoccaggio istantaneo non subirà modifiche rispetto a quanto autorizzato, come di seguito riportato:

Operazione	Rifiuti Pericolosi - ton	Rifiuti Non Pericolosi - ton	TOTALE tonnellate
R13	100	800	900
D15	400	100	500
TOTALE	500	900	1400

PRESO ATTO che nella relazione tecnica di cui al capoverso precedente, oltre ai diagrammi di flusso aggiornati in base alla richiesta, è stata inclusa una tabella comparativa che riporta una diversa redistribuzione delle quantità dei CER da trattare nell'installazione rispetto a quelle già autorizzate, da cui si evince che non vengono modificate le quantità complessive e le lavorazioni già autorizzate;

PRESO ATTO che la Società con nota del 13.03.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0131761 del 14.03.2017, ha trasmesso nuovamente la documentazione di cui ai precedenti capoversi, nella quale, nel ribadire quanto già dichiarato, è stata riportata solamente una diversa articolazione delle quantità relative ai Rifiuti di carta, Rifiuti di imballaggi (Carta/Plastica/Vetro Metalli) e Rifiuti di plastica e gomma, di cui sono state precisate anche le quantità per le operazioni R3, lasciando immutato tutto quanto già autorizzato;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste non ricadono nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento a favore della Regione Lazio, effettuato dalla Società in data 08.03.2017;

RILEVATO che le prescrizioni di Arpa Lazio sul rinnovato Piano di Monitoraggio e Controllo per effetto delle presenti richieste avanzate dalla Società, dovranno essere recepite dall'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con apposito atto successivo ed integrativo della AIA;

RITENUTO di potere accogliere la richiesta di variante, secondo quanto riportato negli Allegati I, II e III, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rilevato che dalla documentazione prodotta dalla Società si evince la non sostanzialità delle modifiche da apportare all'installazione;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45, gestita dalla Società TRASH S.r.l., in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015 e della successiva di modifica non sostanziale, n. G00835 del 08/02/2016:

1. di approvare la perizia di variante non sostanziale richiesta, consistente nella rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti e nella rimodulazione dei quantitativi di rifiuti in entrata, lasciando inalterati i quantitativi totali di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati, il tutto come riportato negli Allegati I, II, III al presente provvedimento, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di modificare le citate Determinazioni n. G08412/2015 e n. G00835/2016, in base a quanto riportato nei suddetti Allegati I, II, III, come meglio specificato di seguito:
 - a) l'Allegato I, dal titolo Appendice I - "Rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, quantità (t/anno) e operazioni di gestione", va a sostituire l'Appendice I, avente lo stesso titolo, allegata alla Determinazione n. G00835 del 08/02/2016 nelle pagine 17/36, 18/36, 19/36 e 20/36;
 - b) l'Allegato II, dal titolo Appendice II, costituito dalla planimetria, denominata "Elaborato Grafico Relativo alla Richiesta di Modifica non Sostanziale ad una Autorizzazione A.I.A. per un Insiemeamento Produttivo destinato ad una Attività di Recupero di Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi", identificata come Tavola REV. del 23/02/2017, va a sostituire la planimetria avente lo stesso titolo, identificata come Tavola REV. del 08/10/2015, costituente l'Appendice II alla Determinazione n. G00835/2016;
 - c) i diagrammi di flusso rielaborati in base alla variante richiesta e riportati nell'Allegato III, vanno a sostituire i corrispondenti riportati nelle pagine da 16/78 a 32/78 della Determinazione G08412/2015 e nelle pagine 13/36 e 14/36 della Determinazione n. G00835/2016;
3. di stabilire che una copia dell'elaborato grafico di cui al precedente punto dovrà essere restituita alla Società, ai fini dei controlli e delle verifiche di competenza di ARPA Lazio e degli altri organi deputati;
4. di stabilire che la Società dovrà comunicare all'Autorità competente l'avvenuta rimodulazione delle aree di lavorazione e di deposito dei rifiuti, per la conseguente presa d'atto e successiva messa in esercizio delle stesse;

5. di riconfermare la durata dell'AIA in 12 anni, rilasciata con determinazione G08412 del 07/07/2015, con scadenza 6/7/2027;
6. di disporre che l'Amministrazione regionale potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, prima della messa in esercizio del progetto approvato, anche su indicazione di ARPA Lazio;
7. di prescrivere alla Società TRASH S.r.l. di osservare le condizioni tutte richiamate negli Allegati alla Determinazione n. G08412/2015 e nella successiva n. G00835/2016, come modificate con il presente provvedimento;
8. di ribadire che la Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 sarà oggetto di aggiornamento non appena saranno acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, anche tenuto conto delle variazioni approvate con il presente provvedimento;
9. di dare atto che per quanto non modificato dal presente provvedimento resta fermo quanto stabilito dall'A.I.A., rilasciata con Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 e s.m.i., di cui il presente provvedimento rappresenta modifica non sostanziale;
10. di dare atto che i documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico;
11. di stabilire che la Società dovrà avere cura di conservare il presente atto e di presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente ai provvedimenti in esso richiamati;
12. di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società TRASH Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

II DIRETTORE

(ing. Mauro Lasagna)